CAMERA DEI DEPUTATI N. 681

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 ottobre 1963 *(Stampato n. 203)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TRABUCCHI)

—

Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 ottobre 1963

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della

Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione.

Il discarico è ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'Intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.

ART. 2.

L'esportatore che intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deve farne espressa dichiarazione nella domanda di restituzione, precisando se effettuerà il discarico prima o dopo la liquidazione.

Il discarico prima della liquidazione non può essere effettuato se la dichiarazione non è corredata da una fideiussione che garantisca all'Amministrazione finanziaria, fino al limite dell'80 per cento della somma chiesta in restituzione, il rimborso dell'eventuale eccedenza del discarico rispetto al credito dell'esportatore risultante dalla liquidazione; il fideiussore è tenuto a rimborsare l'Erario su semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

La fideiussione, che non può essere revocata senza il consenso dell'Amministrazione finanziaria, deve essere prestata da uno degli Istituti di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, o da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da uno degli istituti o imprese di assicurazione autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Le fideiussioni non sono soggette a registrazione né all'imposta sulle assicurazioni.

ART. 3.

Entro trenta giorni dalla data in cui è stato esaurito il discarico o, in caso diverso, entro trenta giorni dal compimento del semestre indicato dal secondo comma dell'articolo 1, l'esportatore deve comunicare all'Intendenza di finanza l'ammontare dell'im-

posta generale sull'entrata per la quale è stato operato il discarico, nonché gli estremi delle relative fatture.

Le somme liquidate non possono essere pagate all'esportatore che abbia dichiarato di effettuare il discarico prima della liquidazione, se non dopo la presentazione della comunicazione prevista nel comma precedente e nel limite della differenza rispetto alla somma discaricata.

ART. 4.

Salve le violazioni previste dalle leggi penali:

nel caso in cui la somma utilizzata per il discarico superi l'80 per cento ma non il 100 per cento di quella richiesta a titolo di restituzione, è dovuta una pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare della differenza;

ove la somma utilizzata superi 100 per cento di quella richiesta, in aggiunta alla pena pecuniaria prevista dal comma precedente, si applica, per la parte eccedente il 100 per cento, una pena pecuniaria da due a sei volte tale eccedenza.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite nei commi precedenti, l'esportatore che, nella comunicazione prevista dall'articolo 3, indichi una somma inferiore a quella effettivamente utilizzata, è punito con l'ammenda da tre a nove volte la differenza, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570.

Nel caso che sia omessa nei termini prescritti la comunicazione prevista dall'articolo 3, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal comma precedente, una pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; se la comunicazione è fatta entro un mese dalla scadenza dei termini, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

L'esportatore che, al fine di avvalersi del discarico, abbia chiesto la restituzione dell'imposta generale sull'entrata in misura superiore a quella definitivamente spettantegli in base alla liquidazione, è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni applicabili, con l'ammenda da tre a nove volte la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata.

ART. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con quello del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

ART. 6.

Salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, le disposizioni di questa legge si applicano alle domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto dall'articolo 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione indicata nel comma precedente, gli esportatori che abbiano già presentato la domanda di restituzione possono dichiarare all'Intendenza di finanza che intendono beneficiare delle disposizioni della presente legge; i termini per il discarico e per la relativa comunicazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione.